

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino

(G.U. n. 16, 21 gennaio 2003, Serie Generale)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, è stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, con il quale è stata deliberata l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visti i propri decreti del 14 e 15 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002 e n. 272 del 20 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia interessati dai citati eventi sismici; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/CG/0048154 del 20 dicembre 2002, con la quale vengono individuati ulteriori comuni delle province di Campobasso e di Foggia, nei quali è stata rilevata un'intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala MCS accertata dal Servizio sismico dello stesso Dipartimento della protezione civile e dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilità per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Considerato, altresì, che nel citato decreto del 15 novembre 2002, il comune di Casalnuovo Monterotaro è stato, per errore materiale, denominato Castelnuovo Monterotaro;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, nonché di correggere l'errata denominazione del comune sopra individuato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Provvidenti (Campobasso) e Pietra Montecorvino (Foggia) sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. Nell'art. 1, comma 1, del proprio decreto del 15 novembre 2002, le parole "Castelnuovo Monterotaro" sono sostituite dalle seguenti: "Casalnuovo Monterotaro". Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.